CAMERA DEI DEPUTATI N 3134

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 agosto 1985 (Stampato n 1411)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

—

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Aziende autonome
per l'anno finanziario 1985

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 agosto 1985

INDICE

Disegno di legge *Pag.* 3

VARIAZIONI ALLE TABELLE DI BILANCIO

Tabella n. 1 — Stato di previsione dell'entrata » 9

Tabella n. 1/A — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri » 27

Tabella n. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro » 47

Tabella n. 3 — Stato di previsione del Ministero delle finanze » 69

Tabella n. 4 — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica » 97

Tabella n. 5 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia » 103

Tabella n. 6 — Stato di previsione del Ministero degli affari esteri » 109

Tabella n. 7 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione » 121

Tabella n. 8 — Stato di previsione del Ministero dell'interno » 131

Tabella n. 9 — Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici » 153

Tabella n. 10 — Stato di previsione del Ministero dei trasporti » 171

Tabella n. 11 — Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » 193

Tabella n. 12 — Stato di previsione del Ministero della difesa » 213

Tabella n. 13 — Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » 229

Tabella n. 14 — Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » 251

Tabella n. 15 — Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » 263

Tabella n. 16 — Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero *Pag.* 271

Tabella n. 17 — Stato di previsione del Ministero della marina mercantile » 275

Tabella n. 18 — Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali » 285

Tabella n. 19 — Stato di previsione del Ministero della sanità » 291

Tabella n. 20 — Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo » 299

Tabella n. 21 — Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali » 307

MODIFICAZIONI INTRODOTTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tabella n. 1/A — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri » 317

Tabella n. 3 — Stato di previsione del Ministero delle finanze » 318

Tabella n. 6 — Stato di previsione del Ministero degli affari esteri » 321

Tabella n. 12 — Stato di previsione del Ministero della difesa » 322

Tabella n. 19 — Stato di previsione del Ministero della sanità » 323

DISEGNO DI LEGGE

(Disposizioni generali)

Art.1.

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono introdotte, per l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:

— l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 1.100.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo ».

— il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge n. 968 ».

Art. 3.

Per l'anno 1985 l'anticipazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita in lire 1.990.865.950.000 dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è rideterminata in lire 1.954.720.950.000.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze*)

Art. 4.

All'articolo 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:

— il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, è stabilito in 200 »;

— dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1985, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ».

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

Art. 5.

All'articolo 22 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*Disposizioni diverse*)

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire un miliardo ».

Art. 7.

Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge sottoindicate, già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono così modificati:

	stanziamento (lire)
Ministero del tesoro	
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 - Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (capitolo n. 4517)	67.500.000.000
Ministero del commercio con l'estero	
Legge 31 maggio 1975, n. 185 - Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capitoli nn. 1606 e 1610) . .	127.410.000.000
Ministero della sanità	
Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:	
— Articolo 25 (ottavo comma) - Compenso particolare al personale dell'Istituto Superiore di Sanità (capitolo n. 4509)	2.980.000.000

VARIAZIONI ALLE TABELLE DI BILANCIO

(non comprendenti le modificazioni approvate dal Senato della Repubblica)

Le variazioni alle singole tabelle dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione della spesa sono state approvate dal Senato della Repubblica nel testo presentato dal Governo, qui di seguito riportato da pag. 9 a pag. 314, con le modificazioni ed integrazioni riportate da pag. 315 a pag. 323.

PAGINA BIANCA